

D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Art. 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

comma 32 abrogato dall'art. 1 comma 561 della L. 147/2013

Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società;. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le società; già; costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società;, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più; comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società;; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni mettono in liquidazione le altre società; già; costituite.

Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime

Termine prorogato al 31.12.2013 dalla L. 13 dicembre 2010, n. 220:

Paragrafo inserito dalla .L. 13 dicembre 2010, n. 220: